



R.G. TRIB. FED. n. 3/2020

(Proc. Disc. P.A. 79/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Andrea Manucci (Tessera FISE n. 7961/E)

PREMESSO CHE

- La Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione depositato il 22 gennaio 2020, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale il signor Andrea Manucci, contestandogli la violazione: dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che *"costituiscono, altresì, illeciti disciplinari, (...), i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"*, per avere lo stesso, *"in occasione della competizione svoltasi presso il Centro Equestre Cassia il 19 e 20 (rectius 20) ottobre 2019, (...) tentato di occultare l'abrasione sul costato dell'equide Wimpy N Dunit – provocata da un possibile uso eccessivo degli speroni rispetto al quale non è emersa un'evidenza probatoria tale da assumere rilievo disciplinare – al fine di evitare l'assegnazione del 'no score' e quindi l'esclusione dalla competizione"*.

- il deferimento trae origine dalle segnalazioni del 22 ottobre 2019 della signora Maria Cecilia Fiorucci e del signor Giuseppe Santoni, nelle quali si chiede di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare di taluni fatti occorsi durante la competizione di *Reining* presso il Centro Equestre Cassia il 19 e 20 ottobre 2019.

In particolare, per quanto qui rileva, la signora Fiorucci ha segnalato che, nel corso della competizione *Futurity Open Regionale* svoltasi presso il Centro Equestre Cassia il 19 e 20 ottobre 2019, il cavallo montato dal signor Manucci *"veniva «spinnato» dallo stesso cavaliere in modo continuo e con eccessiva violenza oltre che con l'uso anomalo degli speroni. La sig.ra Chiara Bertuletti mi segnalava che durante il riscaldamento il cavallo aveva riportato una ferita all'addome/basso costato (...). (...) ho fotografato il corpo del*



cavallo per averne prova [...]. Quando siamo tornati sul campo prova la sig.ra Chiara Bertuletti mi riferiva che il cavaliere aveva camuffato la ferita dell'animale con della sabbia posta sul fianco ove era presente la ferita". Ha, altresì, dichiarato, nel corso di audizione innanzi alla Procura Federale, che "la Dott.ssa Maristella Bassano, pur a seguito di quanto le avevo fatto notare circa la ferita riportata dall'equide, non ha di fatto visitato il cavallo né a fronte di mia espressa richiesta ha voluto rilasciare dichiarazione scritta circa la ferita riportata dall'equide".

Espletata l'istruttoria, la Procura Federale ha escluso l'addebito di aver provocato una lesione al costato del cavallo da parte del Deferito, ritenendolo non supportato da evidenza probatoria tale da assumere rilievo disciplinare, ma ha ritenuto sussistente il tentativo di occultare l'abrasione al fine di evitare il *no score*;

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 24 febbraio 2020, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- il Deferito si è costituito, nei termini, con il patrocinio dell'avv. Gaiotto, con memoria difensiva, nella quale, dopo una corposa difesa volta ad respingere l'accusa di maltrattamenti sull'equide (maltrattamenti che la stessa Difesa ha riconosciuto essere stati esclusi dalla Procura Federale), ha concluso osservando che il signor Manucci, "accettando senza opposizione alcuna i dovuti controlli da parte dei soggetti autorizzati Stewart [rectius, Steward], Veterinario di Servizio e Giudice di Gara, non potrà certamente essere sanzionato neppure per la violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE, avendo egli pienamente rispettato, senza dubbio, tutti "...i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale"; e chiedendo "di poter esercitare la facoltà di essere personalmente sentito ai sensi dell'art. 54, n.1 del RdG ed, in ogni caso in considerazione della mancanza degli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE l'assoluzione e/o archiviazione del procedimento". Con richiesta di audizione testi.
- All'udienza del 24 febbraio 2020, presente il Deferito con il proprio Legale e la Procura Federale, le Parti sono state invitate alla discussione della causa.

La Procura Federale, riportandosi agli atti, ha specificato che, all'esito dell'audizione del Deferito, in fase preprocessuale, ha ritenuto di espungere la contestazione di uso improprio degli speroni. Le difese spiegate in detta fase non sono state ritenute idonee ad escludere altresì il tentativo di occultamento



dell'abrasione sul costato dell'equide *Wimpy N Dunit*. Ha concluso rimettendosi al Tribunale in ordine alla sanzione da applicare.

La Difesa dell'Incolpato si è riportata alla memoria agli atti, rilevando l'atteggiamento collaborativo del Deferito nei confronti della segnalante, concludendo per l'assoluzione e insistendo, in subordine, nelle richieste istruttorie.

Il Deferito sentito ai sensi dell'art. 54, comma 4, R.G., ha dichiarato di essersi comportato in maniera irreprensibile, aver partecipato alla competizione ed essere arrivato quarto. E di non sapere perché sia stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Di talché la Procura ha specificato che le ragioni della contestazione sono quelle di cui all'atto di deferimento.

- il Tribunale si è riservato.

CONSIDERATO CHE

- Con riferimento alla richiesta di escussione testi formulata dalla Difesa del Deferito, la stessa non può trovare accoglimento, sia in quanto priva dell'elencazione dei fatti, formulati per articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere sentito, in ossequio all'art. 244 c.p.c., applicabile al processo sportivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 21, comma 6, del Regolamento di Giustizia FISE; sia poiché è inconferente ai fini del decidere, con particolare riferimento alla chiesta indagine sulla *"sospensione non autorizzata, da parte della sig.ra Fiorucci, dell'allenamento del Manucci in occasione dell'evento, alla durata della stessa sospensione ed al pregiudizio arrecato all'allenamento del cavaliere"*.

- Passando all'esame del merito, la testimonianza del signor Alessandro Meconi, soggetto altamente qualificato in quanto Giudice mondiale e FEI 3 stelle nella disciplina del *Reining*, ha confermato sia che la lesione al costato del cavallo mostratagli avrebbe, secondo la sua esperienza quale giudice, determinato il *no score*, sia che nel lasso di tempo intercorso tra la prima discussione con la segnalante e il momento in cui questa è tornata con lo *Steward*, il signor Manucci è rimasto da solo con il cavallo, avendo l'opportunità di alterare la situazione attraverso il denunciato occultamento. Ha altresì confermato che il cavallo non può essere toccato da Giudice di gara e *Steward* durante la competizione e che, pertanto, *"dopo che il cavallo ha partecipato alla gara sarebbe stato impossibile rilevare alcuna ferita sul costato. Il particolare movimento che il cavallo è chiamato a fare nello sliding stop implica naturalmente che l'equide si sporchi di sabbia in maniera cospicua in tutta la zona addominale"*.



- Di rilievo anche la testimonianza della signora Caterina Zumbè, Segretaria di gara nella manifestazione nella quale sono occorsi i fatti, a mente della quale: *“il sig. Fabbri impediva a tutti, compreso lo Steward, di avvicinarsi al cavallo, dicendo che nessuno aveva diritto di denunciare che l’equide presentasse una ferita sul fianco; il sig. Fabbri si rivolgeva con fare minaccioso alla Steward dicendo che se non avesse fatto entrare il cavallo in gara si sarebbe dovuto sobbarcare lui personalmente tutte le spese sostenute per la competizione; per quanto di mia conoscenza, la Dott.ssa Bassano non ha visionato direttamente il cavallo. Preciso che sia lo Steward che la veterinaria di servizio sembravano intimiditi dal fare alterato del sig. Fabbri”*;
- Quanto sopra a sostegno delle dichiarazioni della signora Chiara Bertuletti, che ha confermato quanto riferito dalla signora Fiorucci, specificando: *“quando ormai la signora Fiorucci era lontana dal campo di prova, ho visto nitidamente il sig. Manucci scendere da cavallo, chinarsi al lato del cavallo ed osservarne attentamente il costato sinistro. Pochi istanti dopo l’ho visto prendere della sabbia per terra e cospargerla sul medesimo fianco sinistro che poc’anzi lo avevo visto osservare attentamente. Dopodiché è risalito a cavallo”*.
- Anche lo Steward e il Veterinario di servizio hanno dichiarato di aver rilevato un’abrasione nel costato del cavallo, che tuttavia non hanno ritenuto idonea ad impedire la partecipazione del Deferito alla competizione. Il Veterinario di servizio, in particolare, ha dichiarato, per quanto qui di interesse: *“ho riscontrato la presenza di una lieve abrasione sulla parte inferiore del costato di circa 1 cm. di diametro; (...) non so se, successivamente al mio controllo, l’abrasione sia stata occultata con sabbia o altro”*.

RITENUTO CHE

- Il tenore delle testimonianze raccolte dalla Procura Federale depone nella direzione indicata dalla stessa, facendo emergere che il Deferito ha avuto movente, mezzi ed opportunità per porre in essere il segnalato illecito. L’abrasione, infatti, se rilevata dal Giudice di gara avrebbe determinato il *no score*, come confermato dal signor Meconi. L’essere rimasto inosservato per un lasso di tempo sufficiente ad occultare l’abrasione con la sabbia e la circostanza che, durante la competizione, il cavallo si sporchi naturalmente per effetto della stessa e non possa essere toccato da Steward e Giudice di gara, in uno con la testimonianza oculare della signora Bertuletti, che ha visto il signor Manucci prendere della sabbia e cospargerla sul fianco abraso del cavallo, inducono a ritenere il Deferito responsabile dell’illecito ascrittogli, nel contesto del procedimento disciplinare. Come da giurisprudenza pacifica in ambito sportivo, infatti, per giungere ad un accertamento della responsabilità di un soggetto deferito è sufficiente un grado di prova inferiore al principio *“dell’oltre il ragionevole dubbio”* ma, certamente,



superiore ad una mera probabilità. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in proposito, con decisione n. 6 del 2016 ha ribadito che nell'ordinamento sportivo: *"...il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (...). Siffatto principio ha una portata generale, (...): esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva."*

- La Difesa del Deferito non sembra, di contro, cogliere nel segno, declinata prevalentemente a respingere l'addebito di maltrattamento del cavallo, in realtà escluso dalla stessa Procura Federale (come anche la stessa Difesa riconosce). Quanto all'addebito oggetto del presente procedimento, la Difesa si limita a evidenziare il comportamento collaborativo del signor Manucci, senza prendere posizione sul denunciato occultamento.
- Anche l'audizione personale del Deferito, ex art. 54, comma 4, R.G., non ha mutato il quadro probatorio a suo carico.

RILEVATO CHE

- esaminati gli atti e i documenti di causa, risultano sufficientemente provati, nella loro dimensione fattuale, gli accadimenti che hanno determinato l'odierno deferimento;
- altrettanto dimostrata è la rilevanza giuridica del fatto ascritto, e l'attribuibilità al signor Andrea Manucci della violazione contestata;
- ai fini sanzionatori va tenuto conto della circostanza che l'illecito contestato è il "tentativo".

P. Q. M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Come sopra composto, visti gli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia FISE,

APPLICA

- al signor Andrea Manucci la sanzione della sospensione dall'attività agonistica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) per 1 (uno) mese, e l'ammenda ex art. 6, comma 1, lett. c), di € 300,00 (trecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Andrea Manucci, presso il domicilio eletto, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la



Federazione Italiana Sport Equestri

mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 27 febbraio 2020.

Presidente: *F.to* Avv. Lina Musumarra

Componente: *F.to* Avv. Valentina Mazzotta

Componente Relatore: *F.to* Avv. Stefano Ciulli